



N.33 registro deliberazione
Settore Polizia Municipale

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 6 Febbraio 2020

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER LA RIMOZIONE, BLOCCAGGIO RUOTE E CUSTODIA DEI VEICOLI, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 4 SETTEMBRE 1998, N. 401 E S.M.I.

L'anno Duemilaventi addì Sei del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore) ASSENTE
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore) ASSENTE
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO

Il Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore OLIVERO PAOLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo provvede tramite il Corpo di Polizia Locale all'applicazione ed esecuzione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*" [in seguito "Codice della strada"];
- l'Amministrazione Comunale non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio e neppure di aree o locali adeguati per accogliere in deposito i veicoli rimossi in attesa del ritiro da parte degli aventi titolo;
- l'articolo 159 – comma 2 – del Codice della Strada e l'articolo 354 – comma 1 - del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada*" [in seguito "Regolamento"] prevedono che gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere a terzi il servizio della rimozione dei veicoli, stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari;
- l'articolo 354 - comma 2 - del Regolamento prevede che la concessione del servizio di rimozione dei veicoli comprenda anche l'indicazione delle tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione - di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi del Decreto 4 settembre 1998, n. 401 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*" [in seguito "Decreto ministeriale"];

Atteso che l'articolo 397 - comma 4 - del Regolamento prevede che gli Enti proprietari della strada devono predisporre e aggiornare annualmente le tabelle per le spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli, sulla base delle tariffe approvate ai sensi del Decreto ministeriale;

Preso atto che l'articolo 3 del Decreto ministeriale prevede che le tariffe di rimozione siano aggiornate ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;

Dato atto che il Decreto ministeriale con cui si definiscono, come previsto dal citato Regolamento, i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare al servizio di rimozione dei veicoli, prevede anche parametri variabili rimessi al potere discrezionale tecnico dell'Ente concessionario del servizio stesso;

Accertato che in base al sopracitato Decreto ministeriale, che disciplina le tariffe da applicarsi, è necessario prevedere che le spese di intervento [c.d. "diritto di chiamata"], debbano essere comunque corrisposte dal contravventore a copertura della fase della rimozione, che va dalla chiamata del carro attrezzi al completamento delle operazioni di aggancio, in quanto, fino a tale momento, il veicolo non è ancora stato affidato al conducente dal carro attrezzi;

Considerato che si è provveduto ad effettuare il più recente aggiornamento delle tariffe del servizio di rimozione adeguandolo all'incremento ISTAT fino al 31 dicembre 2019;

Verificato che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – del Decreto ministeriale, è data facoltà agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal decreto

sopra citato, a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato;

Valutato che l'aggiornamento delle tariffe è adempimento normativo che prescinde dal soggetto gestore del servizio, in quanto previsto dall'articolo 397 - comma 4 - del citato Regolamento;

Ritenuto altresì di ribadire la piena applicabilità, nei termini più precisamente dettagliati nella parte dispositiva del presente atto, di quanto contenuto nell'articolo 2 del Decreto ministeriale;

Ritenuto che l'organo competente alla determinazione in concreto delle tariffe per il servizio di cui sopra vada individuato, all'interno dell'Ente proprietario della strada, nella Giunta comunale;

Visto che l'incremento deve essere effettuato sulla remunerazione del servizio, al netto dell'Iva, la cui percentuale peraltro subisce variazioni in ragione di singole previsioni normative;

Visto peraltro che, per comodità di computo, la tariffa, come risultante dall'incremento di cui al presente provvedimento, venga per prassi costante arrotondata a cura del Comando della Polizia Locale per eccesso o per difetto all'unità corrispondente;

Visto che le tariffe variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo rimosso e l'ammontare totale da pagare deriva dalla somma di quattro distinte voci:

- a) diritto di chiamata (fisso);
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo (fisso);
- c) indennità chilometrica per il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di rimozione;
- d) indennità chilometrica calcolata sulla percorrenza effettiva dal luogo di rimozione alla depositeria;

Visto che si è ritenuto opportuno, nonostante non sussista al riguardo alcun obbligo di legge, procedere all'adeguamento delle tariffe giornaliere di deposito (esterno e interno) e di quelle per il servizio di blocco dei veicoli con bloccaruote, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 42 — comma 5 — dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Comandante del servizio autonomo Polizia Municipale — dott. Davide Giulio Bernardi — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di procedere all'aggiornamento delle tariffe da applicarsi da parte del concessionario del servizio di rimozione, bloccaggio ruote e custodia dei veicoli, così come da prospetto

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”];

- 2) di revocare ogni provvedimento antecedente disciplinante la materia;
- 3) di stabilire che gli importi previsti alle lettere c. e d. del seguente elenco:
 - a. *diritto di chiamata (fisso);*
 - b. *operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso);*
 - c. *indennità chilometrica per il tragitto compiuto per raggiungere il luogo di rimozione;*
 - d. *indennità chilometrica calcolata sulla percorrenza effettiva dal luogo di rimozione alla depositaria,*sono state definiti con singolo importo forfettario che tiene conto della geometria territoriale di Cuneo e frazioni e quantificati con indennità chilometrica d'intervento di 10 chilometri;
- 4) di consentire, nel caso in cui il conducente o il proprietario del veicolo, sopraggiungano durante le operazioni di rimozione del veicolo, ai sensi del Decreto ministeriale, l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite come di seguito specificate:
 - a. gli importi relativi al “diritto di chiamata” e all'indennità chilometrica devono essere corrisposti qualora il carro-attrezzi sia fisicamente presente sul luogo della rimozione o sopraggiunga immediatamente dopo l'arrivo dell'interessato;
 - b. l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro-attrezzi od il posizionamento per il traino e, nel caso di blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, quando l'attrezzo è stato posizionato sulla ruota e deve essere ancora reso operativo il sistema di bloccaggio;
- 5) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il dott. Davide Giulio Bernardi, Comandante del servizio autonomo Polizia municipale;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesta la necessità di avviare le procedure di appalto e concludere l'esecuzione dei relativi contratti nel più breve tempo possibile, vista l'imminente scadenza del contratto in essere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Sig.ra Manassero Patrizia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola